



GIUNTA REGIONALE

Seduta del - 3 MAG, 2016

Deliberazione N. 292

L'anno _____ il giorno _____ del mese di - 3 MAG, 2016 negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig.

LOLLI (Per assenza del presidente D'ALFONSO)

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. <u>DI MATTEO ASSENTE</u> | 6. <u>PAOLUCCI</u> |
| 2. _____ | 7. _____ |
| 3. <u>GEROSOLIMO</u> | 8. _____ |
| 4. _____ | 9. <u>PEPE</u> |
| 5. _____ | 10. <u>SCLOCCO ASSENTE</u> |

Svolge le funzioni di Segretario Carlo Massacesi

OGGETTO

INDIRIZZI IN ORDINE ALL'ESTENSIONE CONTRATTUALE NELLA MISURA DEL C.D. QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANO DI RIENTRO SOTTOSCRITTO CON IL R.T.I. COSTITUITO DA KPMG ADVISORY S.P.A. (IN QUALITÀ DI IMPRESA MANDATARIA CAPO-GRUPPO), PRICEWATERHOUSECOOPER ADVISORY S.P.A. ED ERNST & YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORY S.P.A. (MANDANTI)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che

- con Deliberazione n. 441 del 23.05.2014 la Giunta Regionale ha preso atto della stipula del contratto di affidamento del servizio di advisory contabile per le regioni sottoposte a piano di rientro ai sensi dell'art. 1, comma 180 L. 311/2004 e dell'art. 2, comma 88, L. 191/2009 tra il Presidente della Regione Abruzzo e il raggruppamento temporaneo di impresa costituito da KPMG Advisory s.p.a., in qualità di impresa mandataria capo-gruppo del R.T.I., PricewaterhouseCooper Advisory s.p.a. ed Ernst & Young Financial Business Advisory s.p.a., (mandanti);

- tale contratto della durata di mesi trenta, a decorrere dal 19.03.2014, prevede un corrispettivo per tali prestazioni di € 2.703.710,31 per l'intero periodo contrattuale, al netto di I.V.A.;

RILEVATO che

- al fine di dare attuazione e completamento del Piano Operativo 2013 – 2015 e perseguire gli obiettivi posti dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, nelle ultime riunioni di verifica ed anche in funzione dei recenti sviluppi normativi (Legge di stabilità 2016 e DPCM 24.12.2015), da parte della Direzione del Dipartimento per la Salute e il Welfare, del Sub Commissario, del Dirigente del Servizio "Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR" e del Dirigente del Servizio "Risorse umane e assetti istituzionali" si è manifestata la necessità di disporre di uno specifico supporto al fine di svolgere alcune attività non precedentemente programmate;

- tali attività di supporto consistono nella verifica ed analisi dei dati disponibili a livello aziendale in relazione alle aree "Personale" e "Prodotti farmaceutici e Dispositivi medici", così come concordato e definito nel corso degli incontri dell'11.12.2015 e del 26.01.2016 con la Direzione del Dipartimento per la Salute e il Welfare, del 20.01.2016 con il SubCommissario e con i Dirigenti dei Servizi "Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR" e "Risorse umane e assetti istituzionali";

PRESO ATTO della nota prot. RA/77390/DPF del 12.04.2016 (all.1) a firma congiunta del Direttore Regionale e dei Dirigenti dei Servizi "Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR" e "Risorse umane e assetti istituzionali" del Dipartimento Salute e Welfare, con la quale vengono espressamente indicate le circostanze di fatto sottese alla rappresentata necessità di perseguire il completamento degli obiettivi, anche in funzione delle modifiche normative medio tempore intervenute, che sono state oggetto di opportuna valutazione da parte del Direttore e dei Dirigenti interessati dalle relative attività;

PRESO ATTO che dalla stesura del Programma operativo 2013-2015 ad oggi sono intervenuti elementi di contesto che giustificano ulteriormente la rilevanza delle aree individuate, in particolare:

- in materia di personale, al fine di dare attuazione agli adempimenti di cui alla legge 28.12.2015, n. 208 ("Legge di stabilità 2016") art.1 commi da 541 a 543, in combinato disposto con l'art. 14 della Legge 30.10.2014, n. 161 e con l'art. 2, comma 71, Legge 23.12.2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010) inerenti il fabbisogno del personale delle AASSLL, si rende necessario effettuare approfondimenti in ordine alle criticità emerse a seguito della relazione prodotta in merito dal Servizio "Risorse Umane e Assetti Istituzionali", giusta nota prot.RA/76118/DPF004 dell'11.04.2016 (all.2);

- in materia di prodotti farmaceutici e dispositivi medici, gli obiettivi di spending review identificati dal DPCM 24.12.2015 prevedono di razionalizzare ulteriormente la spesa per farmaci e vaccini e per dispositivi medici, anche nella considerazione che l'evoluzione tecnologica di queste voci genera una crescita dei costi;

RILEVATO che

- per superare le criticità riscontrate a livello regionale nel reperimento dei dati gestionali necessari per la programmazione sanitaria - che in gran parte dipendono dalle Aziende Sanitarie - è necessario richiedere all'Advisor di fornire un effort di giornate uomo aggiuntive e straordinarie, per verificarne la fattibilità nell'ambito dell'attuale rapporto contrattuale;

- le attività richieste (estensione dei carotaggi già in essere sull'Azienda Sanitaria Lanciano-Vasto-Chieti per le restanti ASL ed analisi dei dati raccolti, rilevazione costo prodotti farmaceutici e dispositivi medici e relativi meccanismi di approvvigionamento) rientrano come tipologia nelle attività previste dal Piano di Lavoro della Fornitura, ma richiedono un maggior impegno di risorse rispetto a quelle previste e pianificate, in quanto non inizialmente programmate, anche nella considerazione che alcuni adempimenti sono intervenuti successivamente alla stipula del contratto;

ATTESO che

- il bando di gara a procedura aperta, indetto da Consip e pubblicato sulla G.U. n. 92 del 07.08.2013 per l'affidamento dei servizi di advisory contabile per le regioni sottoposte ai piani di rientro edizione 2, prevede al punto II.2.1 la facoltà delle Amministrazioni di incrementare i servizi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo;

- coerentemente al bando, il contratto sottoscritto tra la Regione Abruzzo ed il R.T.I. all'art. 4, punto 4 riserva all'Amministrazione *"la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923"*;

- per l'appunto, l'art. 11 del R. D. 2440/1923 prevede, in caso aumento o diminuzione nelle opere, lavori o forniture nella esecuzione di un contratto, l'obbligo per l'appaltatore di assoggettarsi alle stesse condizioni fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto;

- il predetto articolo 11 ha ad oggi vigenza, non essendo stato oggetto di abrogazione espressa da parte del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i. (Codice degli appalti), il cui Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) ne fornisce sostanziale riproduzione all'art. 311, commi 4° e 5°;

- nel caso di specie, l'estensione contrattuale è riconducibile, per interpretazione dottrinale, alla estensione "propria in senso stretto" che coniuga il c.d. "quinto d'obbligo" con la previsione dell'art. 29 del

D.Lgs. n. 163/2006, per cui l'importo massimo posto a base d'asta deve ricomprendere "qualsiasi forma di opzione" tra le quali è annoverabile il quinto d'obbligo; che, ad adiuvandum di quanto sostenuto in dottrina, la sentenza TAR Lazio Sez. III n. 13270/2014 nel sostenere la fattibilità dell'estensione contrattuale del quinto d'obbligo, richiama l'art. 72, comma 1, lett. a) (Modifica di contratti durante il periodo di validità) della Direttiva 2014/24/UE - in via di recepimento dallo Stato italiano - secondo il quale "i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

a) *se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro".*

Lo stesso TAR precisa che "la stessa direttiva, richiamando posizioni già espresse dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, precisa le condizioni alle quali le modifiche di un contratto durante la sua esecuzione richiedono una nuova procedura di appalto, stabilendo che quest'ultima è necessaria quando sono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare all'ambito di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l'intenzione delle parti di rinegoziare elementi essenziali o condizioni del contratto in questione. Ciò si verifica in particolare quando le condizioni modificate avrebbero inciso sul risultato della procedura di base nel caso in cui fossero già state parte della procedura iniziale";

VISTI gli artt. n.114 comma 2 e 132 c.1 lett. a) del d. lgs. n.163/2006 e s.m.i;

VISTO l'art. 311 comma 4 del DPR n.207 del 5.10.2010 che prevede, nei casi di cui al comma 2 dello stesso articolo, la possibilità della stazione appaltante di chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

VISTA la determinazione dell'AVCP n.5 del 6.11.2013 inerente "Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture" che, nel fornire indirizzi in tale materia, prevede la possibilità di introdurre varianti al contratto di appalto di servizi e forniture solo nei casi contemplati dall'art.311 comma 2 del DPR n.207/2010;

CONSIDERATO che:

- dal tenore delle disposizioni normative sopra richiamate, appare di tutta evidenza come le varianti in corso di esecuzione, proprio per la relativa portata potenzialmente elusiva delle regole concorrenziali, debbano ritenersi possibili solamente laddove ricorrano i presupposti di legge, dal momento che rappresentano una deroga al principio di rigidità nell'applicazione del contratto, che il legislatore ha consentito limitatamente alla necessità di dover adeguare il contenuto delle prestazioni agli eventi (anche normativi) sopravvenuti, al fine di garantire la rispondenza del contratto allo scopo finale cui lo stesso è preordinato;
- dalla sequenza logica delle circostanze che attestano la rilevata necessità di procedere nel senso dell'estensione risultano correttamente evidenziate le sopravvenienze di fatto e quelle di diritto verificatesi nel corso dell'esecuzione del contratto, che ineriscono alla natura dei beni oggetto di intervento e che, pertanto, appaiono tali da giustificare il ricorso alle ipotesi di variante come indicate nel sopra richiamato art. 311 del D.P.R. n. 207/2010;
- sul punto, le dedotte circostanze di fatto inducono a ritenere che il contratto di affidamento del servizio di advisory contabile vigente non poteva contemplare le sopravvenute esigenze, così come descritte nella sopra richiamata nota n. RA/77390/DPF del 12.04.2016 e di conseguenza, non poteva realizzare a pieno la prestazione con le caratteristiche e con i contenuti che le mutate necessità programmatiche ora richiedono per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge;
- sulla base delle motivazioni addotte, sussiste la possibilità per l'Amministrazione di incrementare i servizi di advisory fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo in quanto già contemplata nel bando di gara, nonché, in conformità a quest'ultimo, dal contratto sottoscritto tra la Regione Abruzzo ed il R.T.I., circostanza che induce a ritenere rispettate anche le condizioni stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

- sul piano economico, la rilevanza della variazione appare concentrarsi nei limiti del quinto d'obbligo in quanto l'estensione contrattuale è ricondotta alla estensione propria in senso stretto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 152/06, si riferisce a "qualsiasi forma di opzione" e che, quindi, consente di effettuare il relativo calcolo tenendo conto dell'importo massimo stimato dell'appalto;

VISTO il D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*" – entrato in vigore alla data della pubblicazione su G.U. Serie Generale del 19 aprile 2016 n.91 Supplemento Ordinario n.10 - , il quale espressamente recita, al comma 1 dell'art.216: "*1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.*";

RITENUTO che, alla luce di tutto quanto complessivamente suesposto, risulta ancora possibile, nel caso di specie, avvalersi dell'estensione contrattuale mediante l'istituto del quinto d'obbligo già previsto dall'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e dall'art. 311 comma 4 del DPR n. 207/2010, che già consente di assolvere pienamente al superamento delle criticità a livello regionale di reperimento dei dati gestionali necessari per la programmazione sanitaria, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

RILEVATO che sussistono le condizioni di cui all'art. 311 comma 2 lett. a) del DPR n.207/2010 per l'ammissibilità di variazioni al contratto di affidamento del servizio di advisory contabile, in quanto le sopravvenute disposizioni normative come sopra richiamate impongono l'espletamento di nuove attività non programmate o programmabili che richiedono un supporto tecnico da parte di KPMG Advisory s.p.a., in qualità di impresa mandataria capo-gruppo del R.T.I., PricewaterhouseCooper Advisory s.p.a. ed Ernst & Young Financial Business Advisory s.p.a., (mandanti), avente natura e caratteristiche analoghe alle prestazioni oggetto del medesimo contratto;

DATO ATTO che il Direttore Regionale del Dipartimento per la Salute e il Welfare ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione;

Tanto premesso, dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte

- 1. di prendere atto** delle problematiche rappresentate dal Direttore Regionale e dai Dirigenti dei Servizi "Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR" e "Risorse umane e assetti istituzionali" del Dipartimento Salute e Welfare con la nota prot. RA/77390/DPF del 12.04.2016 (all.1), in ordine ai nuovi ed ulteriori adempimenti previsti dalla legge di stabilità 2016 e dal D.P.C.M. 24.12.2015 per la completa attuazione del Piano Operativo 2013 – 2015 ed il pieno raggiungimento degli obiettivi posti dal Tavolo tecnico di monitoraggio per la verifica degli adempimenti regionali;
- 2. in particolare, di prendere atto** della necessità di individuare soluzioni e misure correttive necessarie per affrontare le problematiche inerenti:
 - incremento della spesa farmaceutica e per beni e servizi in ragione degli obiettivi di spending review identificati dal DPCM 24.12.2015 che prevedono di razionalizzare ulteriormente la spesa in tali settori, anche nella considerazione che l'evoluzione tecnologica di queste voci genera una crescita dei costi;
 - in materia di personale, al fine di dare attuazione agli adempimenti di cui alla legge 28.12.2015, n. 208 ("Legge di stabilità 2016") art.1 commi da 541 a 543, in combinato disposto con l'art. 14 della Legge 30.10.2014, n. 161 e con l'art. 2, comma 71, Legge 23.12.2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010) inerenti il fabbisogno del personale delle AASSLL, si rende necessario effettuare approfondimenti in ordine alle criticità emerse a seguito della relazione prodotta in merito dal Servizio "Risorse Umane e Assetti

Istituzionali” , giusta nota prot.RA/76118/DPF004 dell’11.04.2016 (all.2);

3. **di ritenere, inoltre,** necessario affrontare e valutare lo stock di contenzioso in essere nelle ASL, il modello di gestione dei rischi sulla responsabilità professionale in considerazione del crescente impatto nei bilanci delle stesse e della GSA (Gestione Sanitaria Accentrata), oltre al miglioramento del dato contabile e certificabilità dei bilanci delle ASL ai sensi del D.Lgs. n.118/2011;
4. **di prendere atto** della inderogabile necessità rappresentata dal Dipartimento Salute e Welfare, con la sopra richiamata nota n. RA/77390/DPF del 12.04.2016, di supportare direttamente le Aziende ASL mediante il servizio dell’Advisor contabile per le Regioni sottoposte ai piani di rientro, nell’ambito del contratto di affidamento del servizio di advisory contabile stipulato tra il Presidente della Regione Abruzzo e il raggruppamento temporaneo di impresa costituito da KPMG Advisory s.pa., in qualità di impresa mandataria capo-gruppo del R.T.I., Pricewaterhouse Cooper Advisory s.pa. ed Ernst & Young Financial Business Advisory s.p.a., (mandanti);
5. **di ritenere** che, alla luce delle considerazioni suesposte - tenuto in debito conto quanto statuito dal comma 1 dell’art.216 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 - , risulta ancora possibile, nel caso di specie, avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e dall’art. 311 comma 4 del DPR n. 207/2010, di estensione del contratto di affidamento del servizio di advisory contabile per le regioni sottoposte a piano di rientro ai sensi dell’art. 1, comma 180 L. 311/2004 e dell’art. 2, comma 88, L. 191/2009 di cui al precedente punto 4), fino a concorrenza del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del vigente contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, al fine di fronteggiare le problematiche suesposte ed assolvere pienamente al superamento delle criticità a livello regionale di reperimento dei dati gestionali necessari per la programmazione sanitaria;
6. **di disporre** che, all’onere derivante dal presente provvedimento, si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo di bilancio n. 81501.2/C/2016 denominato “Quota del fondo sanitario nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissato dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione”;
7. **di precisare** che l’attività aggiuntiva oggetto di estensione contrattuale dovrà essere completata entro la data di scadenza del vigente contratto originario, ovvero entro il 18.09.2016 e che, per la esecuzione della stessa e di tutte le attività di liquidazione dei corrispettivi e di ogni altro elemento contrattuale, si fa esclusivo riferimento al contratto originario ed all’atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto preliminarmente a sottoscrivere agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;
8. **di demandare** al Presidente della Giunta Regionale, in qualità di Commissario ad Acta, la valutazione e l’approvazione delle attività oggetto di estensione contrattuale integrate in un nuovo Piano della Fornitura, dello Stato di avanzamento lavori, nonché del Rendiconto risorse secondo la tempistica e le modalità indicate nel capitolato tecnico del contratto originario, sulla scorta delle attività istruttorie a ciò prodromiche;
9. **di demandare** al Dipartimento per la Salute e il Welfare gli adempimenti inerenti la definizione dell’atto di sottomissione, l’impegno, liquidazione e pagamento degli oneri derivanti dal presente provvedimento;
10. **di trasmettere,** per l’opportuna conoscenza, il presente provvedimento ai Dicasteri della Salute e dell’Economia e delle Finanze.



L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO / POSIZIONE DI STAFF: -----

UFFICIO: COORDINAMENTO, SUPPORTO E DOCUMENTAZIONE

L' Estensore

Dr.ssa Barbara Morganti

(firma)

Il Responsabile dell' Ufficio

Dr.ssa Barbara Morganti

(firma)

Il Direttore di Dipartimento

Dott. Angelo Miraglia

(firma)

Il Componente la Giunta

Dott. Silvio Proietti


(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Massacosi

(firma)



Il Presidente della Giunta

~~Dr. Luciano D'Alfonso~~
F.to Giovanni Lolli

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 5 MAG. 2016



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

M. Antonella Amici
(firma)

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 292 del 3 MAG 2016

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Carlo Massaccesi)

M. Autolite Am.

GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE
Dipartimento per la Salute e il Welfare
Per copia conforme

Pescara, il 21 MAR 2016

Dipartimento Politiche della
Salute e del Welfare

Pescara

Prot. nr. RA 77390 /DPF

AI COMMISSARIO AD ACTA
*Dr. Luciano D'Alfonso*AI SUB COMMISSARIO
*Dr. Giuseppe Zuccatelli*AI COMPONENTE LA GIUNTA
Dr. Silvio Paolucci

OGGETTO: Adempimenti ulteriori previsti dalla legge di stabilità 2016 e dal DPCM 24.12.2015 per la completa attuazione del P.O. 2013-2015 e per la completa realizzazione degli obiettivi posti dal Tavolo tecnico di monitoraggio per la verifica degli adempimenti regionali.

Le recenti disposizioni normative di cui alla legge di stabilità 2016 ed al D.P.C.M. 24.12.2015 hanno introdotto nuovi ed ulteriori adempimenti necessari per la completa attuazione del Piano Operativo 2013 – 2015 ed il pieno raggiungimento degli obiettivi posti dal Tavolo tecnico di monitoraggio per la verifica degli adempimenti regionali.

Questo Dipartimento ha organizzato diversi incontri e riunioni con tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti (ASL, Dirigenti Regionali, Advisor, Sub- Commissario ed Assessore competente) nel corso delle quali è emersa la necessità di ulteriori approfondimenti relativamente alle seguenti impegnative problematiche:

- incremento della spesa farmaceutica e per l'acquisto di beni e servizi, in ragione degli obiettivi di spending review identificati dal DPCM 24.12.2015, che prevedono di razionalizzare ulteriormente la spesa in tali settori, anche nella considerazione che l'evoluzione tecnologica di queste voci dovrebbe generare una riduzione dei costi, al contrario di ciò che si sta sostenendo;
- approfondimenti sul fabbisogno del personale delle Aziende ASL alla luce dell'art. 1, commi da 541 a 543, Legge 28.12.2015, n. 208 ("Legge di stabilità 2016"), dell'art. 14 Legge 30.10.2014, n. 161 e dell'art. 2, comma 71, Legge 23.12.2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010), sulla base delle criticità evidenziate dalla nota Prot. n. RA/76118/DPF004 dell'11 aprile 2016.

Altresì è necessario affrontare e valutare lo stock di notevole contenzioso in essere nelle ASL, il modello di gestione dei rischi sulla responsabilità professionale in considerazione del crescente impatto nei bilanci delle stesse e della GSA (Gestione Sanitaria Accentrata), oltre al miglioramento del dato contabile e certificabilità dei bilanci delle ASL ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, tutte attività i cui risultati determineranno una rilevante riduzione dei costi a beneficio della sostenibilità del sistema sanitario regionale, che, se non razionalizzato nei termini descritti, porterebbe con se danni e pregiudizi finanziari.

Considerato che:

- per superare le criticità riscontrate a livello regionale nel reperimento dei dati gestionali necessari per la programmazione sanitaria - che in gran parte dipendono dalle Aziende Sanitarie - è necessario richiedere all'Advisor di fornire un effort di giornate uomo aggiuntive e straordinarie, per verificarne la fattibilità nell'ambito dell'attuale rapporto contrattuale;
- le attività richieste (estensione dei carotaggi già in essere sull'Azienda Sanitaria Lanciano-Vasto-Chieti per le restanti ASL ed analisi dei dati raccolti, rilevazione costo prodotti farmaceutici e dispositivi medici e relativi meccanismi di approvvigionamento) rientrano, come tipologia, nelle attività previste dal Piano di Lavoro della Fornitura, ma richiedono un maggior impegno di risorse rispetto a quelle previste e pianificate, in quanto non inizialmente programmate, anche nella considerazione che alcuni adempimenti sono intervenuti successivamente alla stipula del contratto.

Avendo, altresì, verificato l'impossibilità oggettiva data la carenza di risorse umane disponibili al suo interno (n.4 posizioni dirigenziali e n.7 responsabili di ufficio vacanti) e rilevato che le attività di carotaggio contabile e gestionale da realizzare nelle sedi delle Asl sono attualmente svolte all'Advisor come previsto dal Capitolato Consip, per far fronte a tali criticità ed individuare le soluzioni ed i correttivi necessari, il Dipartimento ritiene opportuno e necessario un supporto del servizio dell'Advisor nell'ambito del contratto di fornitura in essere stipulato dalla Regione Abruzzo e il raggruppamento temporaneo di impresa costituito da KPMG Advisory S.p.a., in qualità di impresa mandataria capo-gruppo del R.T.I., Pricewaterhouse Cooper Advisory spa ed Ernst & Young Financial Business Advisory S.p.a., (mandanti), avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 11 del R.D. n. 2440/1923, dagli artt. 114, comma 2 e 132 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dall'art. 311 commi 2 e 4 del DPR n. 207/2010, di estensione del contratto mediante l'istituto del quinto d'obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Si precisa, inoltre, che l'attività aggiuntiva sopra esplicitata sarà completata entro la data di scadenza del contratto originario ed ovvero entro il 18.09.2016 e che, per la esecuzione della stessa e di tutte le attività di liquidazione dei corrispettivi e di ogni altro elemento contrattuale, si fa esclusivo riferimento al contratto originario ed all'atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto



GIUNTA REGIONALE

preliminarmente a sottoscrivere agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
Programmazione
Economico finanziaria
Dr. Giovanni Farinella

Il Dirigente del Servizio
Risorse Umane
e Assetti Istituzionali
Dr. Germano De Sanctis

Il Direttore del Dipartimento
Salute e Welfare
Dr. Angelo Miraglia

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **292** del **1-3 MAG. 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Carlo Massaccesi)

M. Augusto AMU

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE
Dipartimento per la Salute e il Welfare
Per copia conforme

Pescara, li **21 APR. 2016**

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO RISORSE UMANE E ASSETTI ISTITUZIONALI

Prot. n. RA/76118/DPF004

Pescara, 11 aprile 2016

Al Direttore del Dipartimento
per la Salute ed il Welfare
Dott. Angelo Muraglia
SEDE

e p.c.

Al Commissario ad acta
Dott. Luciano D'Alfonso
SEDE

Al Sub Commissario ad acta
Dr. Giuseppe Zuccatelli
SEDE

Al Componente la Giunta
Dott. Silvio Paolucci
SEDE

Al Direttore della
ASR Abruzzo
Dr. Alfonso Mascitelli
SEDE

O G G E T T O: Piano concernente il fabbisogno di personale ex art. 1, comma 541, lett. b), Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016). Attuazione Circolare Min. Salute del 24 febbraio 2016.

In riferimento all'adempimento previsto dall'art. 1, comma 541, lett. b), Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), s'invia la presente relazione inerente il fabbisogno di personale delle Aziende UU.SS.LL. abruzzesi e contenente l'esposizione delle modalità organizzative di tale personale, tale da garantire il rispetto dell'art. 14, Legge 30 ottobre 2014, n. 161, tenendo conto, altresì, delle riscontrate inidoneità alla turnazione.

Tanto premesso, si comunica quanto espressamente segue.

Come è noto, l'art. 2, comma 71, Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) prevede che "gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi



di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento”:

Il limite di spesa in tema di personale delle Aziende UU.SS.LL. legislativamente fissato rimane, allo stato attuale, quello previsto dall'art. 2, commi 71 e 72, Legge n. 191/2009 (vale a dire, la spesa del 2004 diminuita dell'1,4%), la cui applicazione è stata estesa fino al 2020, in virtù di quanto stabilito all'art. 17, comma 3, D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, così come successivamente integrato e modificato per effetto della Legge n. 190/2014.

Il Decreto del Commissario ad acta n. 49 dell'8 ottobre 2012 - in attuazione di quanto previsto nel Programma Operativo 2011/2012 - ha previsto “Linee di indirizzo regionali in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle Aziende USL”, precisando che “le nuove dotazioni organiche aziendali che andranno ad essere rideterminate a seguito dell'emanazione delle presenti linee di indirizzo dovranno comunque garantire il rispetto dei limiti di spesa per il personale fissati dal riferito articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, anche in considerazione dell'estensione dei riferiti limiti di spesa anche per gli anni 2013, 2014 e 2015 operata dall'articolo 17, comma 3, del D.L. n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011, così come modificato dall'articolo 15, comma 21, del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012”.

Il Decreto Commissariale n. 49/2012 - è opportuno ricordarlo - ha avuto piena validazione dagli Organismi Ministeriali competenti, i quali nel parere prot. n. ABRUZZO-DGPROG-17/01/2013-0000016-P hanno evidenziato come “la metodologia utilizzata sia coerente per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende regionali e consenta una valutazione puntuale in ragione dell'oggettività dei dati contenuti negli allegati”.

In attuazione del predetto Decreto Commissariale, le Aziende UU.SS.LL. hanno rideterminato – nel corso dell'anno 2014 - le rispettive dotazioni organiche, i cui dati riepilogativi ed i relativi costi, raffrontati con il limite di spesa in materia di personale stabilito dalle vigenti disposizioni normative nazionali, sono riportati nella seguente Tabella n. 1:

TABELLA N. 1			
Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo	Posti previsti in D.O. ex DCA n. 49/2012	Costo Dotazioni Organiche ex D.C.A. n. 49/2012	Limite spesa ex art. 2, co. 71, L. n. 191/2009
AUSL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila	4.053	€ 178.956.000,00	179.136€/000
AUSL 2 Lanciano-Vasto-Chieti	5.215	€ 221.462.000,00	222.191€/000
AUSL 3 Pescara	3.449	€ 154.809.727,60	154.817€/000
AUSL 4 Teramo	3.570	€ 149.922.850,00	149.923€/000
Totale	16.287	€ 705.150.577,60	706.067€/000



Nello specifico, per quanto attiene la determinazione del fabbisogno del personale medico, infermieristico e degli operatori di supporto all'assistenza, il cui principale parametro di riferimento è costituito dai posti letto, si è precisato che i posti letto da prendere a riferimento sono quelli individuati dalle note dell'A.S.R. Abruzzo prot. n. 400 del 4 marzo 2016 (cfr., Allegato n. 2) e prot. n. 444 del 10 marzo 2016 (cfr. Allegato n. 3).

Inoltre, si è ricordato che, in relazione al personale infermieristico e agli operatori di supporto all'assistenza, il relativo fabbisogno è determinato applicando la seguente formula:

$$P.L. \times T.O.M. \times I.S.O. \times O.T. \times G.A. / O.M.L.A.$$

Le sigle della predetta formula hanno il seguente significato:

- P.L.: i posti letto;
- T.O.M.: il tasso di occupazione media;
- I.S.O.: l'indice di standard organizzativo;
- O.T.: le ore effettuate per turno;
- G.A.: i giorni di assistenza nell'anno (365);
- O.M.L.A.: le ore medie lavorate per anno (quantificate, convenzionalmente, in 1350 h per il personale infermieristico e 1380 h per il personale di supporto), con la precisazione che il Tasso di Occupazione Media è determinato in misura pari all'85%.

Le Aziende UU.SS.LL. hanno inviato i rispettivi file inerenti la rete ospedaliera, che si allegano alla presente relazione (cfr., Allegati dal n. 4 al n. 15).

Alla luce di tali dati, per quanto concerne la rete ospedaliera, lo scrivente Servizio ha sviluppato la seguente Tabella n. 2, la quale evidenzia i seguenti dati per ogni singola Azienda USL:

- a) AUSL;
- b) la consistenza del personale al 31.12.2015;
- c) la dotazione organica vigente;
- d) il personale effettivamente in servizio al 31.12.2015 e correlato alla riorganizzazione ex D.M. n. 70/2015, tenuto conto di quanto previsto dal D.C.A. n. 49/2012;
- e) l'ulteriore personale ex art. 14 L. 161/2014;
- f) il fabbisogno complessivo di personale come risultante della somma delle seguenti voci:
 - 1) l'ammontare complessivo del personale effettivamente in servizio al 31.12.2015 (correlato alla riorganizzazione ex D.M. n. 70/2015, tenuto conto di quanto previsto dal D.C.A. n. 49/2012);
 - 2) l'ulteriore personale previsto ex art. 14 Legge n. 161/2014;
- g) la differenza tra:
 - 1) l'ammontare complessivo del personale effettivamente in servizio al 31.12.2015 (correlato alla riorganizzazione ex D.M. n. 70/2015 tenuto conto di quanto previsto dal D.C.A. n. 49/2012);
 - 2) la dotazione organica vigente;
- h) lo scostamento tra:



L'art. 1, comma 541, Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) stabilisce che le Regioni, nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio Sanitario Nazionale ed al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro:

- a) ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dal D.M. n. 70/2015, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto;
- b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione Europee in materia di articolazione dell'orario di lavoro, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'art. 14 Legge n. 161/2014;
- c) trasmettono, entro il termine ordinario del 29 febbraio 2016, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al:
 - 1) Tavolo di verifica degli adempimenti;
 - 2) Comitato LEA;
 - 3) Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del D.M. n. 70/2015.

Il Tavolo adempimenti e il Comitato LEA valutano congiuntamente, entro il 31 marzo 2016, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), anche sulla base dell'istruttoria del Tavolo ex D.M. n. 70/2015.

Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e il Comitato LEA, con il supporto dell'istruttoria condotta dal Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del D.M. n. 70/2015, hanno approvato, nel corso della riunione del 24 febbraio 2016, la Circolare per la redazione e definizione dei criteri di valutazione dei provvedimenti inerenti la definizione del piano concernente il fabbisogno di personale, di cui all'art. 1, comma 541, lett. b), Legge n. 208/2015.

Al fine di consentire alla Regione Abruzzo di trasmettere il predetto piano concernente il fabbisogno di personale, con le note prot. n. RA/61459/DPF004 - prot. n. RA/61462/DPF004 - prot. n. RA/61463/DPF004 - prot. n. RA/61466/DPF004 del 21 marzo 2016, è stata rappresentata a ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale della Regione Abruzzo la necessità di immettere i dati - peraltro, già inviati dalle stesse Aziende UU.SS.LL. per gli adempimenti in questione - nel formato ministeriale richiesto per l'invio del piano del fabbisogno meglio indicato in oggetto, con l'avvertenza che i Tavoli Tecnici chiamati a valutare i provvedimenti regionali in materia non prenderanno in considerazione trasmissioni difformi.

Al tal fine, lo scrivente Servizio ha predisposto n. 9 file in formato excel inerenti il dettaglio informativo di cui ai punti I. - II. - III. della circolare in questione ed ha organizzato un incontro informativo con le Aziende UU.SS.LL. abruzzesi, allo scopo di facilitare la corretta compilazione dei predetti file e di fugare eventuali dubbi redazionali.

In tale incontro, si è ribadito che il fabbisogno del personale sopra indicato deve essere determinato nel rispetto degli specifici criteri indicati nelle "*Linee di indirizzo regionali in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle Aziende UU.SS.LL.*" di cui al Decreto Commissariale n. 49/2012 (cfr., Allegato n. 1) e che, ovviamente, l'applicazione di tali criteri deve tener conto degli obblighi dettati dal D.M. n. 70/2015 e dall'art. 14 Legge n. 161/2014.



- 1) l'ammontare complessivo del personale effettivamente in servizio al 31.12.2015 (correlato alla riorganizzazione ex D.M. n. 70/2015) e dell'ulteriore personale previsto ai sensi del D.C.A. n. 49/2012;
 - 2) la dotazione organica vigente;
- i) lo scostamento tra il fabbisogno complessivo di personale e la consistenza di personale al 31.12.2015.

TABELLA N. 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AUSL	Consistenza del personale al 31.12.2015 (v. Tab. A)	Dotazione Organica vigente (v. Tab. A)	Personale in servizio al 31/12/2015 e correlato alla riorganizzazione ex DM 70/2015 e tenuto conto del DCA 49/2012 (v. Tab. C)	Ulteriore personale ex art. 14 L. 161/2014 (v. Tab. C)	Fabbisogno complessivo di personale (D + E)	Scostamento tra fabbisogno nuova rete ospedaliera e Dotazione organica vigente (D - C)	Scostamento tra il fabbisogno complessivo di personale Dotazione Organica vigente (F - C)	Scostamento tra il fabbisogno complessivo di personale e consistenza di personale al 31.12.2015 (F - B)
201	2.483	2.694	2.626	345	2.971	- 68	277	488
202	2.923	3.113	3.130*	84	3.214	+ 17	101	291
203	2.253 **	2.250	2.277	15	2.292	+ 27	42	39
204	2.227	2.275	2.623	561	3.184	+ 348	909	957
Totale	9.886	10.332	10.656	1.005	11.661	+ 324	1.329	1.775

N.B.:

* Il personale in servizio al 31.12.2015 e correlato alla riorganizzazione ex D.M. n. 70/2015, pari a 2.818, include n. 64 unità di personale universitario.

** La consistenza del personale al 31.12.2015 risulta superiore ai posti previsti nella dotazione organica vigente, in quanto tale consistenza include anche il personale a tempo determinato che è chiamato per motivi sostitutivi (casi di maternità, aspettative, etc.).

Come appare evidente, la riorganizzazione della rete ospedaliera abruzzese riorganizzata ex D.M. n. 70/2015 genera, in tutte le Aziende UU.SS.LL., tranne in quella di Teramo, un fabbisogno di personale che, prima dell'adeguamento agli obblighi ex art. 14 Legge n. 161/2014, determina



ALLEGATI:

- 1) Decreto del Commissario ad Acta n. 49 dell'8.10.2012;
- 2) Nota ASR Abruzzo prot. n. 400 del 4.03.2016;
- 3) Nota ASR Abruzzo prot. n. 444 del 10.03.2016,
- 4) Tab. A della AUSL 201 relativa alla rete ospedaliera;
- 5) Tab. B-Bbis della AUSL 201 relativa alla rete ospedaliera;
- 6) Tab. C della AUSL 201 relativa alla rete ospedaliera;
- 7) Tab. A della AUSL 202 relativa alla rete ospedaliera;
- 8) Tab. B-Bbis della AUSL 202 relativa alla rete ospedaliera;
- 9) Tab. C della AUSL 202 relativa alla rete ospedaliera;
- 10) Tab. A della AUSL 203 relativa alla rete ospedaliera;
- 11) Tab. B-Bbis della AUSL 203 relativa alla rete ospedaliera;
- 12) Tab. C della AUSL 203 relativa alla rete ospedaliera;
- 13) Tab. A della AUSL 204 relativa alla rete ospedaliera;
- 14) Tab. B-Bbis della AUSL 204 relativa alla rete ospedaliera;
- 15) Tab. C della AUSL 204 relativa alla rete ospedaliera.